

REGOLAMENTO (CEE) N. 2117/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1990

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1203/90, il quantitativo di pomodori freschi destinato alla fabbricazione di prodotti trasformati a base di pomodoro per i quali può essere concesso l'aiuto alla produzione è ripartito tra le imprese di trasformazione proporzionalmente ai quantitativi medi da esse prodotti durante le campagne di commercializzazione 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990; che le imprese che hanno iniziato la loro attività dopo l'apertura della campagna 1988/1989 e non hanno fruito, ma desiderano fruirne a partire dalla campagna successiva, del regime di aiuto alla produzione devono adempiere alle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 396/90⁽³⁾; che le imprese le quali inizino la loro attività durante le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 devono informare le autorità competenti circa le loro capacità di trasformazione per i vari prodotti finiti;

considerando che le autorità competenti attribuiscono a ciascuna impresa di trasformazione i quantitativi di pomodori freschi necessari per la fabbricazione dei prodotti finiti ammessi all'aiuto alla produzione; che l'attribuzione deve essere effettuata sulla base dei dati comunicati dalle imprese; che nel caso in cui sussistano dubbi circa l'esattezza dei dati comunicati, le autorità competenti devono essere autorizzate a differire l'attribuzione sino a che i dubbi non siano stati risolti;

considerando che l'attribuzione di quantitativi specifici alle singole imprese fa sì che l'aiuto alla produzione sia limitato ad un determinato quantitativo; che l'obiettivo del regime è rispettato anche nel caso in cui il quantitativo attribuito venga trasferito da un'impresa ad un'altra; che tale possibilità consente alle imprese di operare con una certa flessibilità; che le autorità competenti devono

essere autorizzate a concedere il trasferimento dei diritti risultanti da un'attribuzione, sempre che non ne derivino conseguenze negative per il regime di aiuti alla produzione;

considerando che nel corso di una determinata campagna di commercializzazione un'impresa può chiedere una sola volta che la ripartizione della sua quota tra i vari prodotti finiti venga modificata; che occorre fissare una data limite per l'esercizio di tale facoltà;

considerando che, per i concentrati di pomodori, è applicabile una sola aliquota dell'aiuto; che per i pomodori interi pelati in conserva e per gli altri prodotti a base di pomodoro, le aliquote applicabili sono due o più; che, qualora un'impresa trasformi in questi ultimi prodotti un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello ad essa attribuito, è opportuno che l'aiuto alla produzione venga ridotto, per ciascun prodotto, proporzionalmente alla misura in cui il quantitativo attribuito è stato superato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1990/1991, la ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1203/90 viene effettuata tra le imprese di trasformazione:

- a) che hanno soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84, e
- b) hanno presentato domande di aiuti alla produzione per le campagne di commercializzazione 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990 o per una o due di queste campagne, oppure
- c) hanno iniziato la loro attività durante la campagna 1988/1989 o durante la campagna 1989/1990, ed hanno comunicato alle autorità competenti i quantitativi di prodotti finiti ottenuti, oppure
- d) iniziano la loro attività nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991. All'inizio della campagna 1990/1991, gli Stati membri produttori procedono, se del caso, alla redistribuzione del quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1203/90, tenendo conto anche delle imprese che inizieranno la loro attività durante detta campagna.

(1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68.

(2) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

(3) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 47.